

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Art. 36 comma 2 lett. a) e b) – D.Lgs. n. 50/2016

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO I TIPOLOGIA, LIMITI E INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE		TITOLO III CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
1	Oggetto del regolamento	14	Contabilità – Certificato di regolare esecuzione e pagamento degli interventi
2	Modalità di acquisizione degli interventi	15	Controllo delle spese
3	Responsabile del procedimento	16	Liquidazione delle spese
4	Limiti di applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)		
5	Regole per l'effettuazione delle spese		
	TITOLO II MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	17	TITOLO IV LAVORI DI URGENZA
6	Lavori – Modalità di affidamento		Lavori d'urgenza e di somma urgenza
7	Fornitura e servizi – Modalità di affidamento		
8	Modalità delle indagini di mercato		
9	Modalità dell'affidamento diretto	18	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
10	Modalità di ordinazione e stipula del contratto	19	Proroghe e rinnovi
11	Garanzie	20	Tutela dei dati personali
12	Penali	21	Norme abrogate
13	Modifica di contratti durante il periodo di efficacia	22	Rinvio dinamico
			Entrata in vigore
			All. 1 – Tabella semplificativa delle procedure d'appalto.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 6 DEL 13/03/2017

TITOLO I

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art. 36 comma 2 lett. a) e b), 37 comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitamente intesi sotto il termine di "interventi", in conformità all'art. 36 comma 2 lett. a) e b) e 37 comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti).
2. Le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
3. L'acquisizione di beni e servizi viene disposta dal Responsabile di Servizio nell'ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati con il Piano esecutivo di gestione, con il Piano degli obiettivi o con gli altri strumenti di Programmazione e Bilancio approvati dall'Ente.

ART. 2 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'acquisizione degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) con affidamento diretto a imprese o persone fisiche esterne al Comune;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente, o dall'Ente assunto in via straordinaria o mediante altre forme di subordinazione ammesse dalla legge, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, che sia di proprietà o in uso dell'Ente, sotto la direzione del responsabile del procedimento; sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per l'attuazione degli interventi ciascun Responsabile di Servizio individua per iscritto, per ogni singolo intervento o per una serie omogenea di interventi, un responsabile di procedimento (RUP).
2. Il RUP svolge i compiti di cui all'art.31 e deve avere i requisiti di cui al comma 1 del medesimo articolo del D.Lgs. 50/2016.
3. Nel caso in cui non venga individuato un responsabile di procedimento, la responsabilità del procedimento rimane in capo al Responsabile di Servizio.
4. Ai RUP sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, tutte le fasi propedeutiche all'acquisto e la verifica della regolarità della prestazione.

5. L'atto finale consistente nella determina di acquisto, nella sottoscrizione del contratto e la successiva liquidazione restano invece di competenza del Responsabile di Servizio.

ART. 4 - LIMITI DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI)

1. Fatta salva la prescrizione di soglie di intervento inferiori, da parte del presente Regolamento o dell'atto di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si prevede che le procedure per l'acquisizione di interventi i sono di norma consentite fino a concorrenza dei seguenti importi, con esclusione dell'IVA:
 - a) Per i Lavori: Interventi non superiori ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
 - b) Per i Lavori: interventi non superiori ad Euro 150.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
 - c) Per le Forniture e Servizi: interventi inferiori ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;
 - d) Per forniture e servizi: interventi $\geq 40.000,00$ e $< 209.000,00$ euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
2. Per valutare il valore dell'intervento, ai fini della disciplina da applicare, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) considerare il costo complessivo dell'intervento, al netto dell'IVA e nel caso di professionisti della cassa previdenziale;
 - b) moltiplicare l'importo di cui alla precedente lettera a) per gli anni di aggiudicazione.
3. E' vietato frazionare artificiosamente le prestazioni in modo da farle rientrare nella soglia di applicazione delle procedure in economia.
4. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dall'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, dal Piano degli obiettivi, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o da un altro strumento di Programmazione e Bilancio per ciascun Settore del Comune, nonché quelle suddivisioni che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

ART. 5 – REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:
 - a) per le spese di natura corrente fino a 3.000,00 euro, IVA esclusa, i responsabili di servizio, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
 - b) per le spese correnti superiori a euro 3.000,00 e sino a euro 10.000,00, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 4, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

c) per le spese correnti superiori a euro 10.000,00 e sino a euro 20.000,00, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 4, mediante affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi;

I responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

TITOLO II

MODALITA' E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ART. 6 – LAVORI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:
 - a) Per lavori di importo da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
 - b) Per lavori di importo da euro 10.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
 - c) Per lavori di importo da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (sempre fatta salva la possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato).
 - d) Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino a euro 150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016].
 - e) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente [art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016];
2. La consultazione avviene tramite indagine di mercato, con le modalità di cui al successivo articolo 8. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono appaltare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
5. Dell'avvenuto affidamento dei lavori deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui al successivo art. 10, comma 2.

ART. 7 – FORNITURE E SERVIZI – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Le modalità di affidamento di forniture e servizi sono disciplinati dalle disposizioni seguenti:
 - a) Per forniture e servizi di importo da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
 - b) Per forniture e servizi di importo da euro 10.000,00 a euro 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto con l'acquisizione di due preventivi.
 - c) Per forniture e servizi da 20.000,00 a 40.000,00 affidamento preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici (sempre fatta salva la possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato).
 - d) Per le forniture e servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 euro, e fino a euro 209.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016).
 - e) La scelta degli operatori economici da interpellare deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuandoli sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente (art. 63 comma 6) D.Lgs. 50/2016);
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

4. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza, può essere soddisfatto mediante valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
5. Dell'avvenuto affidamento delle forniture e dei servizi deve essere data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della determinazione di cui all'art. 10 comma 2.

ART. 8 – MODALITA' DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 4.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con i seguenti criteri:
 - a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
 - b) consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
 - c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)*
- *i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso dovrà essere pubblicato per almeno 15 giorni (salvo motivate urgenze).

ART. 9 – MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

1. Quando è consentito l'affidamento diretto, il Responsabile del Servizio può procedere ad affidare l'intervento direttamente all'imprenditore individuato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria tramite verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Servizio può comunque affidare tali interventi, per ragioni di opportunità, mediante indagine di mercato con le modalità previste dal precedente art.8.
2. In tal caso il responsabile del procedimento deve attestare la congruità del prezzo e delle altre condizioni contrattuali previste per la realizzazione dell'intervento.
3. Il responsabile del procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) *una relazione dalla quale sia possibile individuare:*
 - *il bene su cui si deve intervenire;*
 - *l'esatta indicazione dei lavori;*
 - *le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;*
 - b) *un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;*
4. L'esecuzione di lavori, servizi e forniture è disposta con determina del Responsabile dei Servizi, la quale, oltre ad approvare il preventivo di spesa, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il RUP nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ART. 10 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'affidamento dell'intervento deve essere comunicato per iscritto all'impresa affidataria unitamente agli estremi del provvedimento di impegno a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.
2. La stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) Con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedure negoziate, per interventi di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - b) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, per affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa;
3. Il contratto di cui al precedente comma 2 lettere a) e b) deve indicare:
 - a) *l'oggetto della prestazione ed in particolare nel caso di lavori, l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;*
 - b) *le caratteristiche tecniche e le qualità della prestazione oggetto del contratto;*
 - c) *i prezzi (nel caso di lavori i prezzi unitari) per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli/e a corpo;*

- d) le condizioni e le modalità di esecuzione;*
- e) i termini per l'espletamento delle prestazioni;*
- f) le modalità di pagamento;*
- g) le penalità in caso di ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, ed in ogni caso il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'affidatario, e di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese a spese dell'affidatario;*
- h) le garanzie;*
- i) l'obbligo dell'affidatario di assoggettersi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, assoggettandosi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare a quelle relative all'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti dei contratti collettivi nazionali e locali di lavoro; nel caso di lavori l'obbligo del rispetto del piano della sicurezza o dei suoi elaborati sostitutivi.*

ART. 11 - GARANZIE

1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni di importo pari o superiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa, l'Amministrazione richiede la presentazione di una garanzia da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 12 - PENALI

1. In caso di ritardi e/o per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per l'amministrazione comunale, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite con l'atto di affidamento.
2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte del lavoro, della fornitura o del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

ART. 13 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori, si accerti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, ovvero che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, previa acquisizione delle risorse necessarie a finanziare la maggiore spesa occorrente, nel rispetto dei limiti complessivi di importo previsti per gli interventi ai sensi degli art. 106 e 175 del d.lgs. 50/2016.
2. In nessun caso la spesa complessiva potrà quindi superare quella debitamente autorizzata, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia suppletiva approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni previste dalla legge.

3. Quando nel corso dell'esecuzione degli interventi risulti la necessità di lavori, servizi o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti per interventi consimili, oppure ricavandoli da nuove analisi.
4. Tali nuovi prezzi sono approvati, con apposita determinazione, dal Responsabile del Servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le forniture di beni e servizi.

TITOLO III CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

ART. 14 – CONTABILITA' – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. I lavori eseguiti sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori ove nominato.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 , si può prescindere dal certificato di regolare esecuzione, che viene sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione della prestazione apposta dal responsabile del procedimento.
3. Per i lavori di manutenzione degli impianti di cui alla Legge 46/1990, l'installatore è tenuto a rilasciare il certificato di conformità riportante l'attestazione che l'intervento è compatibile con gli impianti esistenti.
4. La liquidazione degli interventi avviene con atto del Responsabile del Servizio, nelle forme previste dal regolamento di contabilità, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento, e dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

ART. 15 – CONTROLLO DELLE SPESE.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio interessato, il quale controllerà sotto la sua personale responsabilità la regolarità delle fatture e note di spesa stesse in relazione alle ordinazioni, alla natura e qualità delle merci fornite, alle condizioni e patti prestabiliti, nonchè se i lavori e le prestazioni siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e attesterà che il credito del terzo è diventato liquido ed esigibile per intervenuta acquisizione da parte dell'Ente dell'utilità o beni richiesti nella quantità e qualità prefissate all'interno delle somme a suo tempo impegnate, con richiamo al numero ed alla data dell'impegno stesso.

ART. 16 – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.

1. Le fatture e le note di spesa relative a lavori, forniture e prestazioni, munite del visto di regolarità, e corredate del buono di ordinazione nel caso dell'art. 5 lett. a), sono liquidate dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.
2. I rendiconti, in generale, dovranno essere corredati dai seguenti documenti giustificativi:
 - a) buoni di ordinazione (art. 5 lett. a) del presente Regolamento;
 - b) fatture o note di spesa, debitamente vistate ovvero munite dell'attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente art. 15.
 - c) certificato del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

TITOLO IV LAVORI DI URGENZA

ART. 17 - LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

1. L'esecuzione dei lavori d'urgenza, sono ammessi esclusivamente con quanto previsto dall'art. 32 comma 8 ultimo paragrafo del D.Lgs. n. 50/2016
In questo caso il verbale, compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico che si reca prima sul luogo, e la perizia estimativa, sono inviati al Responsabile del Servizio che provvederà all'adozione di un'apposita determinazione che approverà l'intervento regolarizzando l'ordinazione fatta a terzi, se i lavori rientrano nella programmazione di cui al comma 3 del precedente art. 1.
In ogni caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata a norma dell'art. 193, comma 3, del D.lgs. 267/2000 smi, nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine.
2. Qualora i lavori intrapresi non ottengano l'autorizzazione, saranno approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
3. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – PROROGHE E RINNOVI

1. E' sempre vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dal presente regolamento.
2. Il rinnovo espresso è invece consentito laddove la facoltà di rinnovare il contratto sia stata prevista nell'indagine di mercato e le procedure di affidamento abbiano tenuto conto dell'eventuale maggiore durata del rapporto e quindi del relativo importo contrattuale, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

3. Il rinnovo espresso è inoltre consentito quando sarebbe comunque ammesso l'affidamento diretto dell'intervento a norma dei precedenti artt. 6 e 7.
4. Il rinnovo contrattuale deve avvenire alle medesime condizioni contrattuali del precedente rapporto oppure a condizioni migliorative per l'Amministrazione comunale.
5. La proroga non costituisce invece rinnovo contrattuale, ma semplice spostamento in avanti del termine di durata di un contratto ed è consentita anche in deroga alle condizioni dei precedenti commi nelle more delle procedure di affidamento dell'intervento o quando ricorrono altre speciali circostanze, quali a titolo esemplificativo, la necessità di riorganizzare un servizio, l'entrata a regime di nuovi modelli gestionali o di nuove discipline normative.

ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

ART. 20 - NORME ABROGATE.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 21 - RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

- 1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato

Allegato 1: Tabella esemplificativa delle procedure d'appalto.

TIPOLOGIA DI APPALTO	AFFIDAMENTO DIRETTO CONSULTAZIONE DI 2 OPERATORI ECONOMICI	AFFIDAMENTO DIRETTO CONSULTAZIONE DI 3 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA NEGOZIATA CONSULTAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURA NEGOZIATA CONSULTAZIONE DI 10 OPERATORI ECONOMICI	PROCEDURE ORDINARIE SOTTO SOGLIA	PROCEDURE ORDINARIE SOPRA SOGLIA
Lavori pubblici	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 150.000,00	>= 150.000,00 e < 1.000.000,00	=> 1.000.000,00	=>5.225.000,00
Forniture	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 209.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=> 209.000,00
Servizi	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 209.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=>209.000,00
Concorsi di progettazione	10.000,00 a 20.000,00	>20.000,00 e < 40.000,00	>=40.000,00 e > 209.000,00	Facoltativa	Facoltativa	=>209.000,00